

o. g. Bacc. L. 12/1

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI
EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO
1977 N 10

L'anno millenovecentottantatre il giorno *venti'*
del mese di *maggio (20-5-1983)*

In Carrara Palazzo Municipale.

Tra i sottoscritti signori

POLI IVANO nato a Tripoli (Libia) il 23 marzo 1945 commercian-
te e BERTANELLI LORIANA nata a Carrara il 6 giugno 1944
casalinga, entrambi residenti a Carrara Via Don Minzoni n.18,
coniugi in comunione dei beni,

e il signor *Del Fico Michele* nato a Carrara il
2 gennaio 1933

il quale interviene nella sua qualità di *Vice-Sindaco*
del COMUNE DI CARRARA, in esecuzione della delibera consiliare
n°355 del 17/10/1978 (allegato "A").

Premesso che i signori Poli Ivano e Bertanelli Lorianana hanno
presentato in data 7/4/1982 con prot.n.9511/1379 al Sindaco
del Comune di Carrara istanza per ottenere la concessione a
realizzare un intervento di edilizia abitativa ai sensi della
legge 28 gennaio 1977 n°10

- Hanno dichiarato con l'istanza presentata in data 21/2/1983
con prot n° 4963/621 di volersi impegnare ad applicare prezzi
di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 8

della legge 28 gennaio 1977 n°10

Visto l'atto di concessione rilasciato dal Sindaco del Comune

di Carrara in data 13/4/1983 nel quale fra l'altro

- viene concesso ai signori Poli Ivano e Bertanelli Lorian

(che d'ora in avanti nel presente atto vengono nominati

"concessionari").

- di realizzare interventi di restauro o risanamento o

ristrutturazione o ampliamento dell'edificio esistente situato

in Comune di Carrara frazione Codena via S.Croce,

- viene DETERMINATA la quota di contributo commisurato al

costo di costruzione in f. 6.366.000 (seimilionitrecentoses-

santaseimila),

- viene DETERMINATA la quota di contributo commisurata

all'incidenza delle spese di urbanizzazione in f. 4.695.000

(quattromilioniseicentonovantacinquemila).

Vista la DOCUMENTAZIONE che si allega alla presente convenzio-

ne rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C", "C1", "C2",

"D", "E" comprendente,

1) delibera del 17/10/1978 n°355 del Consiglio Comunale che

autorizza il Sindaco a stipulare la seguente convenzione

2) Planimetria catastale

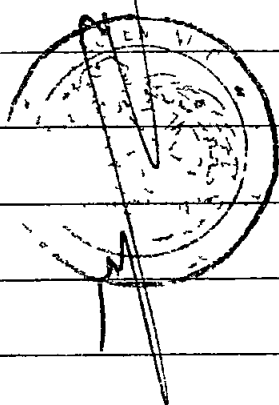
3) Copia della concessione ad edificare e relativi allegati

4) Capitolato relativo alle caratteristiche costruttive e di

finitura,

5) Delibera della Giunta Municipale n°1327 del 30/7/1980 di

Poli Ivano
Dati da Bertanelli



autorizzazione al Sindaco alla stipula della convenzione

Tutto ciò premesso, considerato e descritto e da valere come parte integrante del presente atto le parti come sopra specificate, convengono e stipulano quanto segue

Art 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I concessionari si impegnano ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione nella misura determinata dalla presente convenzione, a realizzare gli interventi di edilizia abitativa di cui alla concessione consistenti in

- interventi di edilizia abitativa convenzionata su edificio esistente per restauro, risanamento, conservativo e ristrutturazione, che comportino aumento delle superfici utili di calpestio e/o ampliamento della volumetria e/o mutamento della destinazione d'uso con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli.

L'immobile oggetto di intervento è rappresentato da un fabbricato sito in Comune di Carrara, frazione Codena, Via S Croce, edificato su area rappresentata in catasto al foglio 57 mappale 83 are 7,20, a confini eredi Bernacca, eredi Dazzi Andrea, strada, salvi se altri

Il Comune di Carrara, a fronte degli obblighi assunti dai concessionari con la presente convenzione, li esonera dalla corresponsione della quota di contributo afferente alla concessione ad edificare di cui all'art.6 della legge 28

gennaio 1977 n 10, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti

Art 2

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Le caratteristiche tipologiche, sono quelle risultanti dal
progetto allegato, ammissibili a convenzione in quanto
ricomprese nei limiti fissati al punto 2 della delibera del
Consiglio regionale della Toscana n 260 del 23 maggio 1978

Art 3

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GRADO DI FINITURA

DEGLI ALLOGGI

Le caratteristiche costruttive e di finitura relative ai
pavimenti degli alloggi e servizi, alle pareti, agli infissi
interni ed esterni, agli impianti sanitari, elettrici e di
riscaldamento, alle caratteristiche di isolamento termo-acu-
stiche sono quelle risultanti dal capitolato allegato alla
presente convenzione

Eventuali varianti interne, che devono essere autorizzate dal
Comune, e che comunque non debbono riguardare la classe di
finitura degli alloggi, non modificano il costo di costruzione
fissato in convenzione

Art 4

Vigilanza sulle costruzioni convenzionate

Entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione di tutti i lavori
comunicata dai concessionari il Comune accerta l'assolvimento

da parte dei concessionari di tutti gli oneri previsti nella
convenzione

In corso d'opera il Comune può sempre verificare la corrispon-
denza degli alloggi alle caratteristiche di cui ai precedenti
articoli 2 e 3

I concessionari devono richiedere la verifica del Comune di
cui al precedente comma nelle seguenti fasi

1) tracciamento ed esecuzione delle fondazioni,

2) solaio di copertura

nonchè tutti gli adempimenti di cui non sia possibile la
verifica a lavori ultimati Trascorsi 60 giorni dalla richie-
sta del concessionari la verifica si intende effettuata
favorevolmente

E' comunque salva l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art 13 nel caso in cui venga altrimenti accertata la non
corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche di cui agli
artt 2 e 3 della presente convenzione

Art 5

Determinazione del prezzo massimo di cessione complessivo di
tutte le unità immobiliari convenzionate

Il prezzo massimo complessivo di cessione di tutte le unità
immobiliari convenzionate è costituito, ai sensi dell'art 8
della legge 28 gennaio 1977 n 10 e del provvedimento del
Consiglio regionale della Toscana n 260 del 23 maggio 1978 e
della deliberazione del Consiglio Comunale n 355 del 17

ottobre 1978 che dà attuazione a detto provvedimento dalle
seguenti voci

a) costo dell'area edificatoria, per l'importo di f 8 913 000
(ottomilioninovecentotredicimila) pari a f 12 465 (dodicimila-
quattrocentosessantacinque) al mq corrispondente al 14% del
costo di costruzione come definito ai sensi dell'art 6 della
L 28 gennaio 1977 n 10, tale importo risulta ammissibile al
convenzionamento in quanto non superiore all'incidenza massima
del costo dell'area sul costo di costruzione determinato dalla
tabella n°1 allegata alla deliberazione del Consiglio Regiona-
le della Toscana n.260 del 23 maggio 1978.

b) costo di costruzione stabilito di intesa fra le parti in
base al capitolato e in relazione alle caratteristiche
tipologiche, costruttive e di finitura indicate in questo e
nella convenzione, in f 85.664.262 (ottantacinquemilionisei-
centosssantaquattromiladuecentosessantadue) Nel caso di inte-
rventi di edilizia abitativa convenzionata di cui al punto n 9
della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana
n 260 del 23 maggio 1978 il costo di costruzione è costituito
dalla somma del valore di mercato 'dell'esistente prima
dell'intervento, stimato dal Comune, sentito l'Ufficio Tecnico
Erariale, e dal costo dell'intervento, individuato dal Comune
ai sensi dell'ultimo comma dell'art.6 della legge 28 gennaio
1977, n°10.

c) costo delle opere di urbanizzazione, determinato in misura

pari a quello stabilito per il rilascio della concessione a edificare,

d) spese generali comprensive delle voci di cui alla Tabella n°2 allegata alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n 260 del 23 maggio 1978 determinate dal Consiglio comunale in misura non superiore a quella derivante dalla applicazione dei parametri di cui alla citata tabella n°2

Art 6

Prezzo di cessione dei singoli alloggi

Il prezzo massimo complessivo relativo a tutte le unità immobiliari convenzionate determinato ai sensi del precedente articolo, in f 114 691 830 (centoquattordicimilioniseicentonovantunomilaottocentotrenta) è riferito alla superficie utile complessiva di tali unità immobiliari, costituita

a) per gli alloggi, dalla superficie utile abitabile misurata ai sensi dell'art 7 del D M 3 10 1975 (Determinazione del costo massimo al metro quadrato di cui al terzo comma dell'art 8 della legge 1 novembre 1965 n 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia),

b) per le pertinenze non residenziali e non comuni, dal 60% della superficie netta complessiva delle stesse, per un totale di mq 242,27

Il prezzo massimo "medio" di cessione delle unità immobiliari di cui alla presente convenzione è di f 772 544 al mq di superficie utile abitabile, determinato dividendo il prezzo

massimo complessivo di cessione di tutte le unità immobiliari convenzionate così come risultano definite dal precedente articolo per il totale di mq 148,46 di superficie utile abitabile delle unità immobiliari stesse

I concessionari si impegnano, entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, a sottoporre alla verifica del Comune la tabella millesimale per determinare i prezzi massimi unitari di cessione delle singole unità immobiliari, in riferimento alle relative caratteristiche posizionali, prezzi la cui media ponderata con le superfici abitabili della unità immobiliari a cui si riferiscono, deve corrispondere al valore acquisito indicato dal precedente comma.

Art 7

Revisione del prezzo di cessione delle unità immobiliari.

Il prezzo massimo di cessione di cui al precedente articolo può essere aggiornato per il periodo intercorrente dal mese successivo a quello di stipulazione della convenzione alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando al prezzo iniziale di convenzione il seguente coefficiente moltiplicativo

$$P_{\text{finale}} = P_1 (1 + 0,50 \times I_f - I_1)$$

I_1

dove I_f = indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione riferito alla data di ultimazione dei lavori

I_1 = lo stesso indice alla data di stipula della convenzione

Successivamente a tale data, per il periodo di validità della convenzione, i prezzi di cessione possono essere rivalutati a scadenza biennale in relazione alle variazioni degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo l'ultimazione dei lavori, previa applicazione al costo, di un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di ultimazione della costruzione dell'immobile stabilito nel modo seguente

- a) 1% annuo per i successivi quindici anni,
- b) 0,50% per gli anni ulteriori

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o restauro dell'immobile, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali lavori comunque accertato

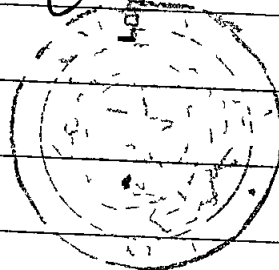
La revisione non si applica sulla somma già versata

Ove le costruzioni di cui alla presente convenzione beneficino di contributi pubblici a fondo perduto, erogati in unica soluzione, il prezzo massimo di cessione sarà ridotto dell'intero ammontare di tali contributi

Ove le costruzioni beneficino di contributi pubblici erogati in annualità la rivalutazione del prezzo massimo iniziale, deve essere ridotta nella stessa proporzione esistente fra tale prezzo ed il valore "attuale" delle annualità di contributo pubblico complessivamente impegnate

Il valore attuale viene determinato alla data di stipula della presente convenzione utilizzando il tasso corrispondente al

NOTAIO GUIDO LUERZ
Leggo xxv Aprile 8 - Tel. 7128 - CARRARA



costo complessivo della relativa operazione di mutuo

Ove i benefici di cui ai commi precedenti venissero accordati ad un acquirente successivo al primo, ai successivi trasferimenti di alloggi si applicano le decurtazioni previste nei comma stessi

Art 8

Criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione

Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e delle relative pertinenze è determinato ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 27 luglio 1978 n 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani").

Il canone annuo di locazione determinato in applicazione del presente articolo, può essere revisionato ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 27 luglio 1978 n 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani")

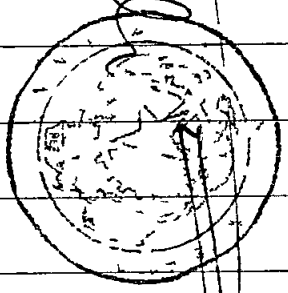
Art 9

Trasferimento della concessione

Nel caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa dei concessionari prima della ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente, relativamente a tutti i diritti, oneri, ed obblighi nascenti dalla presente convenzione

Il titolo che consente il trasferimento della concessione deve

*Nota
Del
Suo
In
del
P
re
ione
P
ento
nella*



essere presentato al Comune unitamente ad una dichiarazione unilaterale d'obbligo redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata con la quale il subentrante nella concessione si impegna al rispetto integrale di tutte le sue clausole

Il Comune provvede a trascrivere la dichiarazione unilaterale d'obbligo rilasciata dal concessionario subentrante, con le modalità di cui al successivo art 12

Art 10

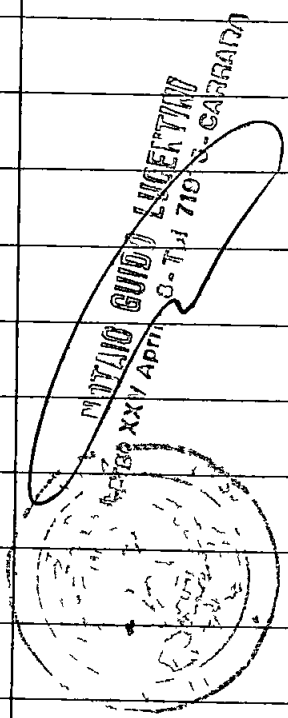
Trasformazione o locazione degli alloggi convenzionati

In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione

Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art 1341 del Cod Civile

Art 11



Durata della convenzione

La durata di validità della presente convenzione è determinata
in anni 25 (venticinque)

I concessionari possono recedere dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori

In caso di annullamento o decadenza della concessione la presente convenzione è risolta di diritto

Art 12

Trascrizione della convenzione

La convenzione, con le eventuali integrazioni o modifiche, viene trascritta nei registri immobiliari a cura del comune a spese dei concessionari

Art.13

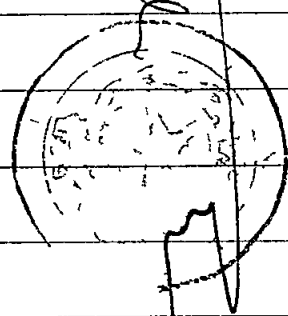
Spese della convenzione

Le spese della convenzione sono a carico dei concessionari

Art 14

Sanzioni contrattuali a carico del concessionario inadempiente

In caso di violazione delle clausole della presente convenzione relativa ai prezzi di cessione e locazione degli alloggi i concessionari, loro aventi causa e successivi proprietari, fermi restando gli obblighi sottoscritti nella convenzione, sono tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al contributo di cui all'art 6 della legge 28 gennaio

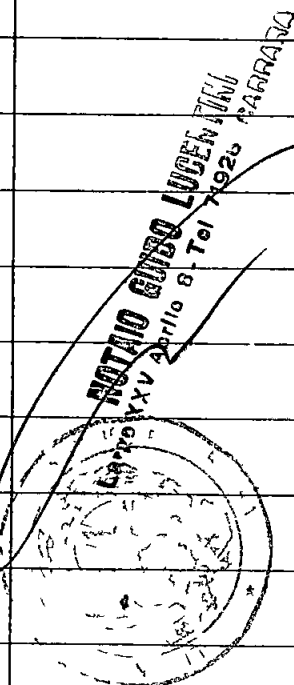
Handwritten notes and signatures:
Tali
del
fuso
Anelli
Domenico
Bartorelli


1977, n 10 con gli interessi di mora, nella misura prevista dal decreto di cui all'art 35, primo comma DPR 16 luglio 1962, n 1063 e decorrenti dal sessantunesimo giorno successivo all'ultimazione dei lavori fino alla data dell'effettivo pagamento, in proporzione degli alloggi ceduti o locati in difformità dei patti convenzionali

I concessionari, loro aventi causa e successivi proprietari sono altresì tenuti al pagamento di una penale non superiore al doppio della somma di cui al primo comma. Ferme restando le eventuali sanzioni previste dall'art 31 della legge 17 agosto 1942, n 1150 e dagli art 8, ultimo comma, 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n 10 nel caso di inosservanza anche parziale, delle caratteristiche costruttive influenti sulla determinazione del prezzo di cessione, il Comune può, a sua discrezione, imporre il rispetto delle prescrizioni previste nel capitolato oppure l'adeguamento del prezzo fissato in convenzione

Nel caso in cui il Comune richieda l'adeguamento del prezzo di cessione fissato in convenzione, i concessionari, loro aventi causa e successivi proprietari sono tenuti al pagamento di una penale pari al doppio della differenza fra il prezzo di cessione fissato in convenzione e il nuovo prezzo adeguato ai sensi del comma precedente

Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente alla presente convenzione, fatte salve le diverse ed inderoga-



bili disposizioni di legge, entrambe le parti ricorreranno
all'arbitrato ai sensi degli artt 806 e segg del Codice di
procedura civile I tre arbitri saranno nominati uno dal
Comune, uno dai concessionari, loro aventi causa o successivi
proprietari, il terzo d'accordo fra le parti o, in mancanza di
accordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione
rientra il Comune

Ai sensi dell'art 1341 cod civ i signori Poli Ivano e
Bertanelli Loriana approvano specificatamente i due ultimi
comma del presente articolo

Le parti dichiarano e richiedono che la presente scrittura
privata resti permanentemente depositata negli atti tra vivi
del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni

Letto, confermato e sottoscritto

Del Freo Michele
Poli Ivano Lorian Bertanelli

REPERTORIO N°150175

ROGITO N° 5439

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Io sottoscritto dottor Guido Lucentini, Notaio alla residenza
di Carrara, iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti
di La Spezia e Massa,

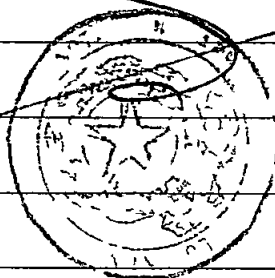
CERTIFICATO

che i signori DEL FREO MICHELE nato a Carrara il 2 gennaio
1933 ed ivi domiciliato per la carica presso il Comune

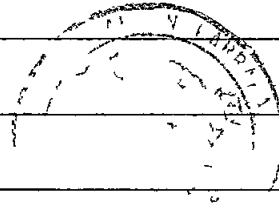
di Carrara, Vice Sindaco

POLI IVANO nato a Tripoli (Libia) il 23 marzo 1945 commercian-
te e BERTANELLI LORIANA nata a Carrara il 6 giugno 1944
casalinga, entrambi residenti a Carrara via Don Minzoni
n 18, persone della cui personale identità, qualifica e
poteri di firma io Notaio sono certo, dopo aver rinunciato
- di comune accordo tra loro e col mio consenso - all'assi-
stenza dei testimoni, hanno apposto in mia presenza la
loro firma in calce all'atto che precede

Carrara, 20 maggio 1983



[Handwritten signature]



Registrato a Carrara il 6/6/1983 al n° 937 Vol 180 - att. pubbl. - esate
lire 400 000 - Il canone fto eleffibile - Il fittone fto La Porta
brasilato a Roma il 28 maggio 1983 ref d'ord Vol. 933 Cas 3725
ref pat Art. 3147 - esate lire 35 000 - Il legante fto C. C. C. C.

La presente copia è conforme all' o
riginale conservato nei miei rogiti

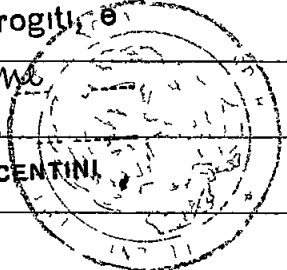
si rilascia per

il Comune

Carrara, li

10 6 - 1983

Dott GUIDO LUCENTINI



[Handwritten signature]

STUDIO NOTARILE

Dott. GUIDO LUCENTINI

Piazza Matteotti, 4 - CARRARA - Telefono 71 926

Rep N 170405

ATTO

DI

RETTIFICA A CONVENZIONE

- COMUNE DI CARRARA

- POLI IVANO - BERTANELLI LORIANA

Ricevuto Aut. a Carrara il 26/9/1988

Registrato a Carrara il 29 settembre 1988 al n. 263

Trascritto a Massa il 4 ottobre 1988



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
ED II II SUGLI AFFARI

Bollo a carico
In modo virtuale

CONSERVATORIA DEI RR II DI

MASSA

NOTA DI TRASCRIZIONE

RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DELLA RICHIESTA GG MM AA -4 OTT. 1988	N PRESENTAZIONE NELLA GIORNATA 1h	N DI REGISTRO GENERALE 7h2h	N DI REGISTRO PARTICOLARE 5291
---	---	---------------------------------------	--

QUADRO A

DATI RELATIVI AL TITOLO									
FORMA DEL TITOLO	DESCRIZIONE SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA								
ESTREMI DEL TITOLO	DATA	GG MM AA 26 09 88	NUMERO DEL REPERTORIO				170405		
PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITÀ EMITTENTE	CATEGORIA 1	COGNOME E NOME (OPPURE DENOMINAZIONE) LUCENTINI GUIDO						PROVINCIA (SIGLA) MS	
	SEDE COMUNE	CARRARA							
DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE									
ATTO DI CUI SI CHIEDE LA TRASCRIZIONE	DESCRIZIONE ATTO DI RETTIFICAZIONE							CODICE 9127	
PRESENZA DI RISERVA DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO ☐									
PRESENZA DI CONDIZIONE	SOSPENSIVA ☐	RISOLUTIVA ☐	TERMINI DI EFFICACIA DELL'ATTO	INIZIALE	GG MM AA	FINALE	GG MM AA		
PATTI AGGIUNTIVI	DESCRIZIONE							CODICE	
	DESCRIZIONE							CODICE	
DATI PER ATTI MORTIS CAUSA	DATA DI MORTE	GG MM AA	SUCCESSIONE TESTAMENTARIA ☐	RINUNZIA O MORTE DI UN CHIAMATO			☐		
ALTRI DATI									
ESTREMI DELLA FORMALITÀ DI RIFERIMENTO	DATA	GG MM AA 28 05 83	NUMERO DI REGISTRO PARTICOLARE				3147		
PARTI LIBERE NEL QUADRO D RELATIVE A	QUADRO A ☒		QUADRO B ☐		QUADRO C ☐				
RICHIEDENTE (SE DIVERSO DA PUBBL. UFFIC. O AUTORITÀ EMITTENTE)	COGNOME E NOME								

RISERVATO ALL'UFFICIO

NUMERO DI PAGINE		IMPOSTA IPOTECARIA L.		ESEGUITA LA FORMALITÀ
NUMERO DI UNITÀ NEGOZIALI		PENA PECUNIARIA L.		ESATTE LIRE <u>Quattordicimila</u>
NUMERO DI SOGGETTI A FAVORE		BOLLO L.		(14.000) IL DIRETTORE
NUMERO DI SOGGETTI CONTRO		DIRITTO SCRITTURATO L.		(C. PULLARE) IL GERENTE
ISCRIZ. CAMPIONE CERTO ART. N.		TASSA IPOTECARIA L.		IL CONSERVATORE
PRENOT. A DEBITO ART. N.		TOTALE GENERALE L.	24.000	GIACOMO BELVEDERE



NEGOZIALE
PROGR IMM
PER UNITA
NEGOZIALE

[illegible]

--	--

QUADRO C - SOGGETTI

PROGRESS SOGGETTO	PROGRESS RIGA PER SOGGETTO	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				SEDE LEGALE (COMUNE)		PROV
		COGNOME		NOME	SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV
		CODICE FISCALE	REG. CONIUGI O NATURA DEL BENE	DIRITTI REALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE E RELATIVO PREZZO O VALORE				PROGRESS UNITA' NEGOZIALE
			C/S/P	PROG SOGG	QUOTA IN FRAZIONE	DIRITTO	COD	

A FAVORE

1	1	COGNOME	NOME	M/F	GG	MM	AA	COMUNE	PROV
		COMUNE DI CARRARA						CARRARA	MS
		CODICE FISCALE	REGIME	QUOTA	DESCRIZIONE	COD	RIS	PREZZO	PROGR
		00079450458 --		1/1	PIENA PROPRIETA'	01			000 1
				/					000
				/					000
				/					000
				/					000
				/					000
				/					000
				/					000
				/					000
				/					000

CONTRO

1	1	COGNOME	NOME	M/F	GG	MM	AA	COMUNE	PROV
		POLI	IVANO	M	23	03	45	Libia	EE
		CODICE FISCALE	REGIME	QUOTA	DESCRIZIONE	COD	RIS	PREZZO	PROGR
		PLOVNI45C23Z326V	G 2	1/2	PIENA PROPRIETA'	01			000 1
2	1	BERTANELLI	LORIANA	F	06	06	44	Carrara	MS
		BRTLBN44H46B832K	C 1	1/2	PIENA PROPRIETA'	01			000 1
				/					000
				/					000
				/					000
				/					000
				/					000
				/					000
				/					000



Nella settima pagina, al rigo ventiduesimo, si sostituisce "mq. 242,27" con "277,44".

FIRMA DEL RICHIEDENTE

RESERVATO ALL'UFFICIO PER ANNOTAZIONI

[illegible]

1° D
G---

ATTO DI RETTIFICA A CONVENZIONE

per la concessione relativa agli interventi
di Edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge

28/1/1977 n 10

L'anno millenovecentottantotto il giorno ventisei
del mese di settembre (26/9/1988)

In Carrara, palazzo Municipale

Tra i sottoscritti signori

POLI IVANO nato a Tripoli (Libia) il 23 marzo 1945 commercian-
te, codice fiscale PLOVNI45C23Z326V e BERTANELLI LORIANA nata

a Carrara il 6 giugno 1944 casalinga, codice fiscale -

BRTLNR44H46B832K entrambi residenti a Carrara via Don Minzoni

n 18, ed il sig avv. ALBERTO PINCIONE, nato a Carrara il 29/6/1939

nella sua qualità di Vice Sindaco

del COMUNE DI CARRARA, in esecuzione della delibera del

Consiglio Comunale n°355 del 17/10/1978 (allegato "A" al

precedente atto stipulato tra le stesse parti con scrittura

privata autenticata dal Notaio G Lucentini di Carrara in data

20/5/1983 rep 150175 registrato a Carrara il 6/6/1983 n 937

trascritto a Massa il 28/5/1983 part art 3147)

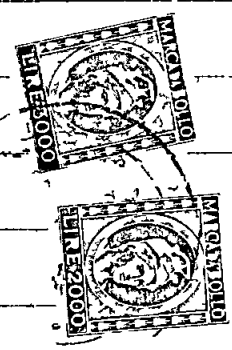
PREMESSO

che con la scrittura privata autenticata dal Notaio Lucentini

il 20/5/1983 rep 150175 sopra citata le parti sottoscritte

hanno stipulato una convenzione per la concessione relativa ad

intervento di edilizia abitativa convenzionata di cui alla



legge 28/1/1977 n 10, in ordine alla trasformazione e modifica
del fabbricato di proprietà dei suddetti signori Poli Ivano e
Bertanelli Loriani consistente su area sita in Comune di
Carrara, frazione Codena Via S Croce, rappresentata in catasto
al foglio 57 mappale 83 are 7,20

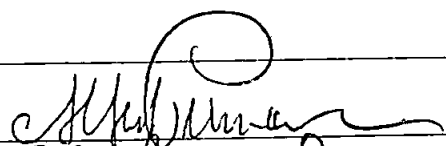
Tutto ciò premesso e ratificato e da costituire parte
integrante del presente atto, i sottoscritti convengono di
modificare come segue la convenzione autenticata nelle fiime
dal Notaio Lucentini il 20/5/1983 rep 150175, più volte
citata, e precisamente

1°) Nella prima pagina della suddetta scrittura privata, al
rigo diciottesimo, si aggiunge "e in data 2/10/1987 prot
31042/8926".

2°) Nella settima pagina, al rigo ventiduesimo, si sostituisce
'mq.242,27' con 'mq 277,44

Restano fermi tutti gli altri patti e condizioni della più
volte citata scrittura privata e si autorizza il competente
Conservatore dei Registri Immobiliari ad eseguire la presente
trascrizione in rettifica con suo esonero da ogni responsabi-
lità

Letto, confermato e sottoscritto

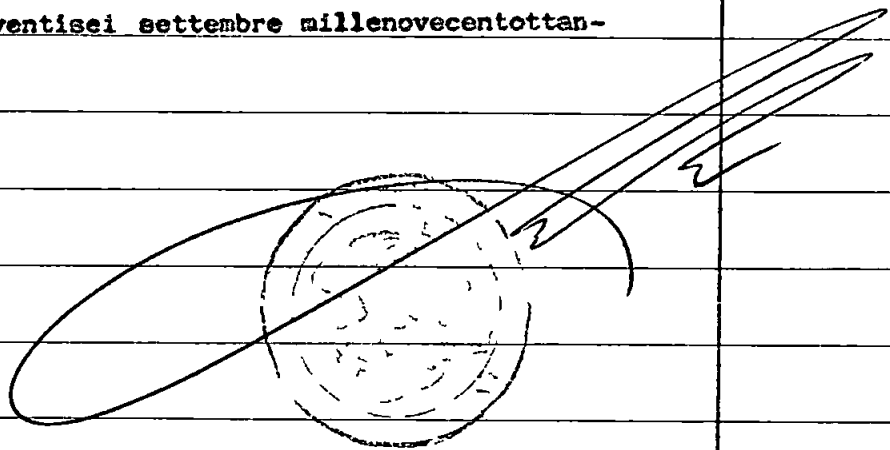

Poli Ivano Loriani Bertanelli

REPERTORIO N°170405

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Io sottoscritto dottor Guido Lucentini, Notaio alla
residenza di Carrara, iscritto nel Ruolo dei distretti
notarili riuniti di La Spezia e Massa, CERTIFICO che
i signori POLI IVANO nato a Tripoli (Libia) il 23/3/1945
(ventitre marzo millenovecentoquarantacinque) commercian-
te, BERTANELLI LORIANA nata a Carrara il 6/6/1944
(sei giugno millenovecentoquarantaquattro) casalinga,
entrambi residenti a Carrara Via Don Minzoni n.18
e a/v. PINCIONE ALBERTO nato a Carrara il 29/6/1939
(ventinove giugno millenovecentotrentanove) e residente
a Carrara, persone della cui personale identità, qualifi-
ca e poteri di firma io Notaio sono certo, dopo aver
rinunziato - di comune accordo tra loro e col mio
consenso - all'assistenza dei testimoni, hanno apposto
in mia presenza la loro firma in calce all'atto che
precede.

Carrara, 26/9/1983 (ventisei settembre millenovecentottan-
totto).

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is fluid and extends from the bottom left towards the top right. The stamp is circular with a double border and contains some illegible text in the center.

REGISTRATO A CARRARA IL 29 SET, 1988
AL N. 263 VOL. ATTI II
ESATTE LIRE 500 =
Cinquecento
IL CASO E
Hw
OFFICE DEL
29
SET
1988
CARRARA

COMUNE DI CARRARA

Mod. 8

Pratica N. _____

Concessione N. _____

di prot

OGGETTO RICHIESTA CONCESSIONE A EDIFICARE COMUNICAZIONI

RACCOMANDATA R.R.

AI POLI IVANO e PERTANELLI LORIANA

VIA Don Minzoni 18

CARRARA

Con riferimento alla domanda presentata dalla S V in data 5.11.88 (classificata al n° 32991-6542/88 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per lavori di trasposizione e modifica fabbricati in comune di Carrara

si comunica che a seguito del parere espresso dalla COMMISSIONE EDILIZIA nella seduta del 6/7/89 N° 32 la medesima è stata accolta a condizione di _____

La concessione potrà essere rilasciata dopo che la S V abbia assolto i seguenti adempimenti:
☐ presentazione della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento degli oneri di concessione
☒ eventuale delega per il ritiro degli atti

☒ ricevuta comprovante il pagamento dei diritti per ritiro concessione☐ pagamento stampati di concessione☒ una marca da bollo da 1.15 000☐ presentazione della documentazione dimostrativa della rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a norma dell'art. _____ della legge e dell'art. 19 del regolamento suddetti, (1)

1) Si allega lettera indicante

a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale e relativi agli oneri richiesti per la concessione ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)

b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione,

c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 11 secondo comma della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione.

2) Si precisa che la presente comunicazione non costituisce in alcun modo attestazione di avvenuta firma della concessione da parte del Sindaco e che la firma stessa è subordinata agli adempimenti e ai pagamenti suddetti

3) che dalla data di ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV della legge 28.1.77 n° 10 per l'inizio dei lavori e di tre anni per la ultimazione dei lavori

Gli atti necessari per il rilascio della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro un anno pena decadenza dell'accoglimento di cui in premessa

IL SINDACO

(1) Solo in caso di intervento sul preesistente qualora il Sindaco decida di imporre le opere di isolamento ai sensi dell'art. 8 del regolamento approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n. 1052

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di Carrara
il presente atto al Sig. _____
inante in _____

invegnandola nelle mani di _____

Carrara

dichiara di avere oggi notificato copia _____

IL VESSO COMUNALE



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n

Anno

Pratica n

RINNOVO(x) PLO VNI 45 C23 2326 V
BRT LRN 44 H 46 B832 K

IL SINDACO

Vista la domanda in data 5.11.88

presentata dal Sig. POLI IVANO e
TRIPOLI (LIBIA) IL 23.3.45
nato a CARRARA IL 6.6.44

BERTANELLI LORIANA

residente in Carrara

via Don Milani 18

CF (x)

registrata il 5.11.88

al Prot Gen n° 32991/88

corrispondente al n° 6542/88

del Dipartimento Assetto Territorio con la quale viene ri-

chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di trasformazione e modifica fabbricato

RINNOVO

sull'area o sull'immobile distinto al catasto al foglio n° 57 particella n° 83

posta in Costana

Via S. Croce

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 234

in data 21.6.1982

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia Igiene e di Polizia Urbana

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione

VISTO l'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 gennaio 1980 n° 25,

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con DPR 19 marzo 1956 n° 303

VISTO il parere n° 32

della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta

del 6.7.89

VISTA la legge 30 aprile 1976 n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con DPR 28 giugno 1977 n° 1052 e DM 23/11/82

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°

in data

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°

del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione

DISPONE IL RINNOVO

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig. POLI IVANO e BERTANELLI LORIANA

residente a Carrara - Via San Rinsan 18

e concessa alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi la facoltà di eseguire lavori di Trasformazione e modifiche fabbricato - Rinnovo - in esenzione
Via Santa Croce

secondo il progetto costituito da n° 2
presente atto

tavole che si allega quale parte integrante del

ART 2

X Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10 la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art 9, comma 1°, lettera b

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera b) della legge 28/1/77 n° 10 si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa

C ☐ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt 3 5 9 (1° comma lettera) 9 (2° comma) 10 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 è determinato nella misura di L lire

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Ai sensi dell'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 febbraio 1980 n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n°

del il contributo è stato suddiviso in rate

L'importo di lire (lire)

relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° del

Le successive rate dell'importo di lire (lire) ciascuna verranno versate rispettivamente entro dalla data di rilascio della presente concessione

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire (lire)

a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 5 6 e 9 1° comma lettera b 9 2° comma della legge 10/77 in termini di lire

viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera della legge 28 gennaio 1977 n 10 la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Edilizia convenzionata**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n e facente parte integrante del presente atto il Sig si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art 8 della legge 28 gennaio 1977 n 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{n}$ alloggi la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione art 9 D L n 9/1982, convertito nella legge n 94/1982**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n e facente parte integrante del presente atto il Sig si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art 6 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 modificato con l'art 9 ultimo comma del D L n° 9/1982 convertito nella legge n° 94/1982 è determinata in L (Lire)

A norma dell'art 11 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L (Lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art 15 della citata legge 28 gennaio 1977 n 10

ART 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore

E inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica telefono gas acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 5

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 Novembre 1971 n° 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere comunque prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza di retta ad ottenere una nuova concessione. In tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle Ditte esecutrici

ART 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima

IL SINDACO

Carrara addì

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

IL CONCESSIONARIO

Carrara addì